

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2357 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 per quanto riguarda la norma armonizzata sugli inserti stradali catarifrangenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Con il mandato M/111 del 29 agosto 1996 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ("mandato"). Il mandato consente una revisione delle norme armonizzate elaborate sulla sua base.
- (3) Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto la norma armonizzata EN 1463-1:2009 sugli inserti stradali catarifrangenti, il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2018/C 092/06 della Commissione ⁽³⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata riveduta EN 1463-1:2021 sugli inserti stradali catarifrangenti.
- (4) La norma armonizzata riveduta EN 1463-1:2021 contiene metodi perfezionati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione interessati. Oltre a ciò, è stato necessario migliorare la formulazione di talune disposizioni al fine di garantirne l'interpretazione corretta e uniforme in tutti gli Stati membri. È stato inoltre necessario eliminare dall'ambito di applicazione della norma i prodotti installati solo temporaneamente, non essendo questi prodotti da costruzione ai fini del regolamento (UE) n. 305/2011. La norma riveduta contribuisce quindi in modo significativo alla sicurezza stradale e all'eliminazione di ostacoli tecnici agli scambi commerciali.
- (5) La Commissione ha valutato la conformità della norma armonizzata riveduta dal CEN al pertinente mandato e al regolamento (UE) n. 305/2011.
- (6) La norma armonizzata riveduta dal CEN è conforme al pertinente mandato e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U. L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (G.U. C 92 del 9.3.2018, pag. 139).

- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione ⁽⁴⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 305/2011. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 1463-1:2021 sia incluso in tale allegato.
- (8) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451.
- (10) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 80).

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è aggiunta la seguente voce:

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg. mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg. mm.aaaa)
«7.	EN 1463-1:2021 Materiali per segnaletica orizzontale — Inserti stradali catarifrangenti — Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali	EN 1463-1:2009 Materiali per segnaletica orizzontale — Inserti stradali catarifrangenti — Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali	2.12.2022	2.12.2023».